

Risoluzione temporanea in tema di applicazioni extradistrettuali agli uffici requirenti di primo grado.

(Risoluzione del 15 gennaio 2009)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 15 gennaio 2009, ha adottato la seguente risoluzione:

“**1.** Com'è noto, l'art. 13 del decreto legislativo n. 160/2006 preclude, tra l'altro, l'accesso agli uffici di Procura dei magistrati di nuova nomina condizionandolo al conseguimento della prima valutazione di professionalità e allo svolgimento della funzione giudicante per 5 anni. L'effetto, di diretta consequenzialità per l'immediato futuro, è quello che le vacanze registrabili negli uffici inquirenti non sono suscettibili di essere risolte con l'immissione in ruolo del contingente di n. 319 nuovi magistrati di cui al decreto ministeriale 6 dicembre 2007, i quali, alla stregua della normativa allo stato vigente, a breve saranno chiamati a scegliere le sedi.

Il recente bando di trasferimento ordinario (n. 14972 del 9 giugno 2008), comprensivo di n. 216 posti di sostituto, non ha poi contribuito, se non in misura del tutto irrisoria, alla copertura delle complessive vacanze, sia per la “neutralità”, ai fini d'interesse, dei dati di passaggio c.d. omologo (da sostituto a sostituto), sia in considerazione di quei passaggi di funzione (da pubblico ministero a giudice) che hanno finito per compensare al ribasso quei (pochi) tramutamenti di segno contrario.

L'ancor più recente pubblicazione di posti di secondo grado, la cui trattazione è ancora in corso in terza commissione, appare inoltre destinata ad incrementare il dato di copertura degli organici delle Procure presso i Tribunali.

Al momento, negli uffici inquirenti di primo grado (Procure della Repubblica e Procure presso i Tribunali per i minorenni) figurano n. 207 vacanze di posti di sostituto, destinate, nell'immediato, a restare tali e ad assumere portata ancor più allarmante a fronte dell'imminente copertura dei vuoti d'organico dei rispettivi uffici giudicanti conseguente alla prossima destinazione dei magistrati ordinari in tirocinio.

In tale ambito s'inserisce il varo del decreto legge n. 143 del 16 settembre 2008, convertito con modificazioni nella legge n. 181 del 13 novembre 2008, che, con una rivisitazione in senso marcatamente incentivante delle disposizioni della legge n. 133 del 4 maggio 1998, mirando ad una mobilità “premiale” che favorisca un flusso migratorio verso sedi c.d. disagiate, tende all'obiettivo di un sensibile ausilio agli uffici in sofferenza, primi fra tutti quelli di Procura per norma preclusi ai nuovi magistrati.

Allo stato, nelle more dell'attuazione della nuova normativa, mentre il meccanismo di legge è ancora inattuato, si registra, come direttamente discendente dalla situazione emergenziale anzidetta ed in buona parte prevedibile, un sensibile incremento delle richieste di applicazione extradistrettuale per uffici, ordinari e minorili, di Procura della Repubblica. In particolare, nell'ultimo periodo, il numero di tali richieste presenta un sensibile incremento dal momento che le richieste di applicazione extradistrettuale in uffici di procura sono ascese da n. 21 fascicoli iscritti nel 2007 a n. 62 nel 2008, con una lievitazione percentuale che sfiora il 200%.

In un contesto caratterizzato da così incerte prospettive per gli uffici inquirenti e nel quale assai difficile appare la possibilità di assecondare tutte le pur legittime istanze di applicazione extradistrettuale - allo stato giustificate, per dettato di circolare (par. 97.2 della Circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione per il triennio 2009-2011), sul solo dato distrettuale della vacanza non inferiore al 10% - si ritiene del tutto opportuno restringerne l'area di ammissibilità, aggiungendo, fra i presupposti, oltre a quel dato di copertura distrettuale (beninteso riferibile alla funzione requirente in discorso), anche il parametro relativo alle specifiche vacanze figuranti nell'ufficio richiedente. Ciò al fine di non gravare oltre misura su uffici requirenti in discrete condizioni d'organico e, di contro, di non assecondare istanze che non siano strettamente correlate a situazioni di vero insanabile allarme funzionale.

Ad analoghe conclusioni, peraltro, è pervenuto il Consiglio nel corso della seduta plenaria del 19 novembre 2008, in occasione della trattazione della pratica n. 91/AR/08 relativa all'applicazione extradistrettuale presso la Procura della Repubblica di ..., motivando, in corso di discussione, il suo ritorno in commissione per una rinnovata considerazione dell'istanza alla luce di nuovi e più rigidi criteri che la Commissione avrebbe valutato di introdurre in punto di applicazioni extradistrettuali ad uffici requirenti di primo grado.

Delineato in tal modo il contesto emergenziale nel quale il Consiglio si trova ad operare, appare necessario, pur nel rispetto dei principi generali fissati dal par. 79 e dai paragrafi 94 e ss. della circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione per gli uffici giudiziari per il triennio 2009/2011 (che continuano a trovare piena applicazione), indicare dei criteri più rigidi per la richiesta, prima, e la concessione, poi, di applicazioni extradistrettuali negli uffici requirenti di primo grado - i soli, nel più vasto ambito degli uffici requirenti, a soffrire la preclusione di legge - potendosi prevedere un ulteriore vertiginoso aumento di istanze che, come è ovvio alla luce della scarsità delle risorse innanzi delineata, non potranno essere tutte contemporaneamente soddisfatte.

Ora, se è pur vero che la rigidità dei criteri cui si ispira la presente risoluzione trova seguito e fondamento allo stato dell'attuale condizione in cui versano gli uffici interessati, altrettanto vero è però che essa è destinata a perdere ogni ragione giustificatrice laddove l'esito delle procedure di mobilità introdotte dal decreto legge n. 143/2008, convertito in legge n. 181/2008, dovesse presentarsi, in tutto o in parte, soddisfacente del *deficit* di copertura degli organici delle sedi disagiate. Da ciò discende la ragionevolezza della fissazione di un termine finale di vigenza delle disposizioni della presente risoluzione - termine identificato in quello di definizione delle procedure per la copertura delle sedi disagiate di cui alla normativa citata - di modo che, alla scadenza di detto termine, il Consiglio possa rimeditare la situazione e, se del caso, reiterare o anche mitigare il regime di rigore introdotto con la presente risoluzione.

2. Le richieste dei Procuratori generali, dunque, saranno dichiarate inammissibili se prive di indicazioni specifiche in ordine alle imprescindibili esigenze di servizio da soddisfare, ai carichi di lavoro gravanti sui magistrati degli uffici in favore dei quali venga richiesta l'applicazione con specifica indicazione dei flussi in entrata e in uscita (comprensivi del numero delle udienze alle quali i singoli magistrati sono assegnati) e di ogni altro elemento idoneo a dimostrare l'impegno dell'ufficio e l'impossibilità di far fronte alle imprescindibili esigenze di servizio con modalità diverse dall'applicazione extradistrettuale e, in particolare, assegnando in sostituzione un magistrato distrettuale.

Del pari inammissibili saranno considerate le richieste di applicazione extradistrettuale non accompagnate dall'indicazione della percentuale di copertura per le funzioni requirenti all'interno del distretto ed in relazione al singolo ufficio in favore del quale venga richiesta l'applicazione.

In dette percentuali andranno computate anche le assenze per aspettativa e/o per congedo straordinario ovvero le ipotesi di esonero totale o parziale dal lavoro, da documentare specificamente con indicazione della ragione e della durata delle stesse.

A pena di inammissibilità della richiesta, la percentuale di copertura non può essere complessivamente inferiore al 10% quanto al distretto ed al 40% quanto all'ufficio. La richiesta non sarà accolta ove dette percentuali non dovessero permanere al momento della decisione Consiliare. Nell'individuazione della percentuale di copertura dell'ufficio vanno computati gli eventuali Procuratori aggiunti e non, invece, il Procuratore della Repubblica.

Particolare attenzione deve essere rivolta all'adempimento dell'obbligo gravante sui Procuratori generali richiedenti di informare il Consiglio superiore della magistratura dell'eventuale calo della percentuale al di sotto delle soglie indicate.

Il Consiglio, nella scelta del magistrato da destinare in applicazione, ferma restando l'integrale osservanza dei criteri previsti dal par. 100 della vigente circolare, escluderà dalla comparazione i magistrati il cui trasferimento determinerebbe nell'ufficio di provenienza una copertura superiore

al 20%, computata anche in relazione alle assenze per aspettativa e/o per congedo straordinario ovvero alle ipotesi di esonero totale o parziale dal lavoro.

E' fatto obbligo ai Consigli giudiziari ed ai dirigenti degli uffici cui appartengono i magistrati che abbiano dichiarato la propria disponibilità all'applicazione, nell'esprimere il parere previsto dal par. 101 della vigente circolare, di fornire dettagliate indicazioni anche in ordine alla percentuale di copertura, sia attuale sia conseguente all'eventuale applicazione, dell'ufficio di provenienza dei magistrati richiedenti, da computare anche in relazione alle assenze per aspettativa e/o per congedo straordinario ovvero alle ipotesi di esonero totale o parziale dal lavoro, da documentare specificamente con indicazione della ragione e della durata delle stesse. Nell'individuazione di detta percentuale vanno computati gli eventuali Procuratori aggiunti e non, invece, il Procuratore della Repubblica.

La revoca della disponibilità all'applicazione deve essere trasmessa alla competente Commissione del Consiglio entro tre giorni dalla comunicazione della deliberazione e deve essere motivata (pena la rilevanza sotto il profilo delle valutazioni di professionalità del magistrato) con riguardo alle specifiche ragioni che l'hanno determinata. La revoca potrà essere accolta solo per eccezionali e sopravvenute ragioni di salute, di servizio o familiari.

Ferme restando le previsioni di cui al par. 103 della vigente circolare, le richieste di proroga delle applicazioni disposte successivamente all'adozione della presente risoluzione devono essere formulate, a pena di inammissibilità, con le medesime indicazioni previste per l'istanza originaria e particolare attenzione deve essere riservata alla redazione di una dettagliata relazione sull'attività svolta dal magistrato. Le richieste di proroga andranno altresì indirizzate all'ufficio di provenienza del magistrato applicato ed al competente Consiglio giudiziario, che dovranno rinnovare il parere osservando le direttive innanzi indicate in relazione all'originaria richiesta.

Il Consiglio, pertanto,

delibera

l'approvazione delle sopra indicate direttive in tema di applicazioni extradistrettuali agli uffici requirenti di primo grado.”